

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2019/943**  
**del 15/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 730**  
**del 15/05/2019**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPROPRIAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI IRAP DAI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA COMUNALE E CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLE STESSA AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSO E ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE.

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPROPRIAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI IRAP DAI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA COMUNALE E CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLE STESSE AGLI AVVOCATI INTERNI A TITOLO DI COMPENSO E ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.02.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Risorse Finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale 12.04.2018 n. 60, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, il Piano triennale delle Performance 2018-2020 e relativi allegati;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 23.04.2018 il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 e relativi allegati;

Richiamato:

- la deliberazione di GC n. 242 del 21/12/2017 con cui si conferiva formale autorizzazione a resistere in un giudizio promosso avanti il T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, da "...omissis..." ricorso notificato in data 17/11/2017 ed acquisito al n. 122097 di P.G., dove , l'avv."...omissis..." impugnava il regolamento dell'Avvocatura comunale di Reggio Emilia, approvato con deliberazione n. 150 I.D. del 15/9/2017, ed in particolare avverso gli artt.: art.1 commi 2 e 4, articolo 6 commi 1 e 2, articolo 8 commi 1 e 5, art.11 comma 2;
- che il ricorso vedeva convenuti l'Amministrazione Comunale nonché il Dirigente ( contro interessato) del servizio di assegnazione di parte ricorrente,
- che il suddetto dirigente in qualità di resistente/controinteressato, si opponeva all'accoglimento del .. " ricorso, per quanto attiene i motivi rubricati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, venga respinto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto ", ma non già ai motivi di cui al punto 6, nei confronti dei quali opponeva istanza riconvenzionale ai sensi dell'articolo 42. (-Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale-) del Codice del processo amministrativo.
- che il ricorso di cui al n. 00301/2017 REG.RIC. T.A.R È stato deciso con sentenza n. 000027/2019 pubblicata in data 04/02/2019 (**allegato A non pubblicabile**).
- Nella medesima sentenza il giudice amministrativo, pur rigettando complessivamente tutti i motivi di doglianza avverso il regolamento richiamato sopra, accoglieva parzialmente le pretese di parte ricorrente ed in particolare il motivo rubricato al n. 6 del ricorso, si legge infatti nel dispositivo:

*omissis .."Con il sesto motivo di ricorso ... ricorrente censura l'art. 8, comma 5 e l'art. 10 lett. e) del Regolamento nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che "i compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica; i compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico degli Avvocati" e*

*“restano a carico del professionista interno: IRAP, oneri previdenziali e riflessi”. Il motivo è fondato. L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 dispone che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”. La giurisprudenza, nel definire i presupposti d’imposta del tributo in questione, con riferimento alla richiesta autonoma organizzazione, ha affermato che non è “sufficiente, ai fini dell’imposta Irap, che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura a altri organizzata” (Cass. civ., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19325). Nel caso di specie non è contestabile che la struttura nell’ambito della quale si esplica l’attività della ricorrente, in quanto pubblica, non possa considerarsi come “autonomamente organizzata” nei sensi di cui alla richiamata disposizione legislativa. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 11, comma 2, del Regolamento ove prevede che “il presente regolamento si applica alle situazioni maturate (sentenze depositate) a partire dall’entrata in vigore della novella legislativa 2014 (19 agosto 2014)” per violazione del principio di irretroattività e dell’art. 9, comma 8, del D.L. n. 90/2014 “*

*...Per quanto precede il ricorso deve essere accolto in parte (limitatamente al 6° motivo di ricorso). In ragione del descritto esito può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio, nei confronti della sola Amministrazione, nella misura di un terzo (per due terzi spese a carico) ed alla condanna .... ricorrente al pagamento delle medesime in favore del controinteressato nella misura liquidata in dispositivo.*

Con suddetto provvedimento si censura il modello di compensazione dell’IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) previsto in Regolamento.

Nello stesso regolamento infatti si accoglieva, riguardo al finanziamento di detta imposta, la tesi maggioritaria giuscontabile.

Evidenziato, riguardo alla tematica dell’addebito dell’IRAP maturata sui compensi degli avvocati interni, la sussistenza di un quadro non omogeneo. Infatti se, da un lato, il Giudice Ordinario, interlocutore naturale del rapporto di lavoro, è propenso ad ascriverla alla parte datoriale, come si evince anche da recente sentenza della Cassazione Lavoro (la n. 16579 del 5 luglio 2017, che affronta il tema, sia pure in via incidentale), dall’altro, la Corte dei conti, interlocutrice diretta del datore di lavoro pubblico per le questioni di cassa, pur ascrivendo anch’essa l’imposta alla parte datoriale, considera invece il compenso degli avvocati quale fondo di prelievo dell’imposta medesima, come attestato da Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazione n. 33 del 30 maggio 2010;

in virtù di quanto esposto il regolamento di cui alla deliberazione di GC n. 150 del 2017 disponeva all’art. 8 - Liquidazione compensi - comma 4 e seg.:

*“4. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.*

*5. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica; i compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi e l’IRAP è a carico degli avvocati.*

*6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale e determinato applicando i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo. “*

Accolta la tesi di parte ricorrente, l'amministrazione deve provvedere a ristorare l'avvocato ricorrente, l'avvocato ricorrente in via incidentale, nonché gli altri avvocati interni all'Ente destinatari del "Regolamento dell'Avvocatura Comunale" delle somme trattenute, a titolo IRAP, dai compensi erogati in vigore della censurata norma regolamentare e relativi ai soli provvedimenti giurisdizionali non contestati dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato, in sede di verifica ispettivo-contabile eseguita nel 2017.

Ed in particolare :

- quanto a euro 10.737,88 al dipendente n. 1 - Ricorrente - le cui generalità sono contenute nell'**allegato 1** - parte integrante del presente atto, non pubblicabile - (importo comprensivo di oneri previdenziali a carico Ente pari ad euro 2.064,31);

- quanto a euro 42.846,28 al dipendente n. 2 - Ricorrente in via incidentale - le cui generalità sono contenute nell'**allegato 1** – parte integrante del presente atto, non pubblicabile - in quanto ricorrente incidentale avverso al motivo dedotto in sentenza (importo comprensivo di oneri previdenziali a carico Ente pari a euro 8.237,01);

- quanto a euro 522,40 al dipendente n. 3 – avvocato interno - le cui generalità sono contenute nell'**allegato 1** – parte integrante del presente atto, non pubblicabile - in quanto destinatario del "Regolamento dell'Avvocatura Comune" (importo comprensivo di oneri previdenziali a carico Ente pari a euro 100,43);

- quanto a euro 420,32 al dipendente n. 4 – avvocato interno - le cui generalità sono contenute nell'**allegato 1** – parte integrante del presente atto, non pubblicabile - in quanto destinatario del "Regolamento dell'Avvocatura Comune" (importo comprensivo di oneri previdenziali a carico Ente pari a euro 80,81);

- quanto a euro 267,30 al dipendente n. 5 – avvocato interno - le cui generalità sono contenute nell'**allegato 1** – parte integrante del presente atto, non pubblicabile - in quanto destinatario del "Regolamento dell'Avvocatura Comune" (importo comprensivo di oneri previdenziali a carico Ente pari a euro 51,39);

Visto:

- le indicazioni del Segretario Generale contenute nel documento allegato, acquisito agli atti in data 05 aprile 2019 con numero di P.G. 2019/63309, sulle modalità di "riconoscimento Irap" ai componenti dell'Avvocatura Civica, secondo le quali la restituzione agli avvocati civici dei valori decurtati non necessita di riconoscimento consigliere di debito fuori bilancio discendente da sentenza esecutiva (fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1, lett.a) del TUEL, per le motivazioni in esso contenute (**allegato B non pubblicabile**);

Visto:

- la deliberazione di Giunta Comunale del 19 febbraio 2019, n. 29 "Riaccertamento ordinario dei residui, variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati con conseguenti operazioni di reimputazione a valere sulla Bilancio2019/2021", con la quale si è provveduto a riassegnare al Bilancio 2019 i fondi accantonati in anni precedenti e destinati all'applicazione del Regolamento dell'Avvocatura Comunale per le tematiche ancora in fase di

espletamento;

Visti inoltre:

- Il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- Il Decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 4, comma 2;
- L'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- Gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e sviluppo del personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino al termine del mandato;

#### DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2. Di quantificare in euro 54.794,18 la somma impropriamente trattenuta a titolo di Irap dai compensi professionali dell'avvocatura comunale maturati a seguito dei soli provvedimenti giurisdizionali non contestati dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato, in sede di verifica ispettivo-contabile eseguita nel 2017, come da **allegato C** (parte integrante del presente atto, non pubblicabile), da rimborsare a titolo di compensi professionali lordi per euro 44.260,24 e a titolo di contributi previdenziali a carico Ente per euro 10.533,94;

3. Di imputare la complessiva spesa di euro 58.556,30 al cap. 3700 del PEG 2019 del Bilancio Pluriennale 2019-2021 denominato "Personale del Servizio Legale: onorari avvocatura" come segue:

quanto ad euro 44.260,24 all'articolo 5 - Retribuzioni in denaro – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 01.1.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1103

e precisamente:

euro 41.941,52 - compensi di competenza del 2016 e anni precedenti - impegno 2019/1458;

euro 453,95 – compensi di competenza del 2017 - impegno 2019/1585;

euro 1.813,13 - compensi di competenza del 2018 – impegno 2019/1893:

euro 51,64 – compensi di competenza del 2019 – stanziamento anno corrente;

quanto ad euro 10.533,94 all'articolo 6 - Contributi a carico del Comune – PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.1.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

e precisamente:

euro 9.982,08 - compensi di competenza del 2016 e anni precedenti - impegno 2019/1459;  
 euro 108,04 – compensi di competenza del 2017 - impegno 2019/1586;  
 euro 431,52 - compensi di competenza del 2018 – impegno 2019/1894:  
 euro 12,29 – compensi di competenza del 2019 – stanziamento anno corrente;

quanto ad euro 3.762,12 all'articolo 7 - Irap – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.10
- codice piano dei conti integrato: 1.02.01.01.001
- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

ie precisamente:

euro 3.565,03 - compensi di competenza del 2016 e anni precedenti - impegno 2019/1460;  
 euro 38,59 – compensi di competenza del 2017 - impegno 2019/1587;  
 euro 154,12 - compensi di competenza del 2018 – impegno 2019/1895:  
 euro 4,39 – compensi di competenza del 2019 – stanziamento anno corrente;

4. Di liquidare agli avvocati interni all'Ente i compensi professionali indicati nell'**allegato D** (parte integrante del presente atto, non pubblicabile), quantificati in via definitiva tenuto conto dei seguenti limiti di spesa:

- stipendio annuo lordo del primo Presidente della Corte di Cassazione (art. 23 ter del DL 201/2011), per il periodo dal 01/01/2011 al 18/08/2018;

- trattamento economico complessivo annuo proprio di ciascun avvocato (Art. 10 co.1 lett. d) del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di Reggio Emilia), per il periodo successivo al 19/08/2014.

5. Di prendere atto che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07.08.2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

